



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidente
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania

La vendita della stampa quotidiana e periodica.

L’introduzione della SCIA.

I punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Le forme particolari di distribuzione e vendita.

Vigilanza e sanzioni

a cura di Michele Granatiero

10 giugno 2020

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

CAPO VIII Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 107 Oggetto e finalità

Art. 108 Definizioni

Art. 109 Esercizio dell'attività

Art. 110 Punti vendita esclusivi

Art. 111 Punti vendita non esclusivi

Art. 112 Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici

Art. 113 Diffusione gratuita della stampa

Capo X Vigilanza e sanzioni

Art. 144 relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile

Art. 145 per le attività di commercio in sede fissa

Art. 146 per le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 147 per le attività commerciali su aree pubbliche

Art. 148 per le attività di commercio all'ingrosso

Art. 149 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 150 in materia di sagre e feste popolari

Art. 151 amministrative sulla diffusione della stampa

Art. 152 in merito alla distribuzione dei carburanti

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 107 (Oggetto e finalità)

La disciplina regionale sulle modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica avviene **nel rispetto**:

- del dlgs n. 170/2001
- dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio
- del diritto dei cittadini di essere informati a mezzo stampa
- del mantenimento del pluralismo informativo.

Le disposizioni si applicano anche alla stampa estera in vendita nel territorio regionale.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 108 (Definizioni)

- a) **punti vendita esclusivi**: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) **punti vendita non esclusivi**: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;
- c) **pastigliaggi**: prodotti da banco preconfezionati e da vendere in confezione originaria, (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili)

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 109 (Esercizio dell'attività) -

- Regimi amministrativi > Tabella di cui all'allegato A + modulistica unificata

		Apertura, ampliamento, trasferimento sede, Subingresso		Riduz. Superficie, Cessazione
		Comunicazione	SCIA	Comunicazione
tipologia	Vendita stampa quotidiana e periodica		x	x
	Forme particolari di vendita e distribuzione gratuita: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in sedi di partiti, enti, chiese, sindacati, associazioni; ▪ in forma ambulante; ▪ in sedi di soc. editrici ▪ pubblicazioni specializzate diversamente distribuite; ▪ porta a porta; ▪ nelle strutture turistico-ricettive; ▪ in strutture pubbliche o private, riservata a particolari categorie ▪ distribuzione gratuita da parte dell'editore 	x		

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 109 (Esercizio dell'attività)

Attività a carattere stagionale > per un periodo min 60 gg. – max 180 gg.

Il comune può individuare zone in cui regolamentare l'esercizio (art. 4bis, c. 3, d.lgs. 170/2001):

- Per **esigenze di sostenibilita' ambientale**, viabilità, tutela e salvaguardia zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;

- Per **liberalizzazione orari e periodi di chiusura, ampliamento categorie merceologiche e servizi offerti**, etc.

Comunque, i punti vendita devono assicurare:

- **parità di trattamento delle pubblicazioni**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 110 (Punti vendita esclusivi)

i punti vendita esclusivi **possono destinare parte della superficie** di vendita:

- alla **erogazione di altri servizi di interesse pubblico**, compresi quelli per l'informazione e l'accoglienza turistica,
- alla **commercializzazione di prodotti diversi** (quali pastigliaggi e prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, previo possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 (moralità e professionalità).
L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione.

È vietata la vendita di alcolici.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 111 (Punti vendita non esclusivi)

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le **tipologie di esercizi commerciali ex art. 2, c. 3, d.lgs. 170/2001:**

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti;
- c) i bar,
- d) strutture di vendita con almeno 700 mq di sup. di vendita
- e) gli esercizi adibiti alla vendita di libri con almeno 120 mq di sup.
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, per le sole pubblicazioni di identica specializzazione.

Tale vendita **non deve risultare economicamente prevalente** rispetto all'attività primaria pari almeno al 60 % del volume di affari.

Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 112 (Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici)

Forme particolari di vendita e distribuzione gratuita:

- in sedi di partiti, enti, chiese, sindacati, associazioni;
- in forma ambulante, ad opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- in sedi di soc. editrici, dei propri periodoci;
- pubblicazioni specializzate diversamente distribuite (non del capo VIII del TU);
- Consegna porta a porta;
- nelle strutture turistico-ricettive, a servizio degli alloggiati
- in strutture pubbliche o private, riservata a particolari categorie
- distribuzione gratuita da parte dell'editore

1. **Sono soggette a comunicazione al SUAP** competente per territorio:

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 113 (Diffusione gratuita della stampa)

L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a **comunicazione al comune** nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.

L'elenco degli incaricati o collaboratori è comunicato al Comune competente e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo

L'editore rilascia agli incaricati o collaboratori un **tesserino di riconoscimento** numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato

Il tesserino è ritirato in caso di perdita dei requisiti soggettivi.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Capo X - Vigilanza e sanzioni

Art. 144 (relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile)

Il **comune dove si verifica l'infrazione è l'autorità competente:**

- ad applicare le sanzioni amministrative
- all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie

la sanzione amministrativa pecuniaria varia da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

Capo X - Vigilanza e sanzioni

Art. 145 (Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa)

Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione

- L'apertura di attività commerciali e il subingresso in assenza del titolo abilitativo, l'assenza o la perdita dei requisiti morali o professionali

- L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria,

comportano **l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione,**

nonché la **sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 15.000,00 euro**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 145 (Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa)

L'esercizio dell'attività commerciale **in forma di outlet** in assenza dei requisiti è punito con la sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 euro con sospensione dell'attività per max 30 gg., in caso di reiterazione.

L'inosservanza della disciplina relativa agli **orari di vendita** (art. 37), **vendite straordinarie** (art. 38) e **vendite sottocosto** (art. 39), **vendite di liquidazione** (art. 40), di **fine stagione** (art. 41) e **promozionali** (art. 42) è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, oltre alle sanzioni nazionale ed internazionale;

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 145 (Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa)

Per le **medie strutture** di vendita, gli esercizi speciali per la **vendita di merci ingombranti**, per i **mercati su area privata**, **l'autorizzazione o la SCIA, decadono se l'attività non inizia entro 12 mesi** dal rilascio dell'autorizzazione o dalla consegna della SCIA.

Per le grandi strutture di vendita il termine è 24 mesi.

Distinzioni e proroghe: in presenza di opere edilizie autorizzate o in caso di comprovata necessità

Revoca del titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale, in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo cause non imputabili al titolare.

Il SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 146 (Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio)

Il comune dove si è verificata l'infrazione l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie

La mancata presentazione della SCIA, l'omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, l'apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada o di effettuazione della vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi in spacci interni o circoli

comportano la **sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 15.000,00 euro e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita e la cessazione dell'attività.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 146 (Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio)

Il comune dove si è verificata l'infrazione l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie

3. Si applica la **sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 nei** casi:

- a) il titolare di vendita **prodotti per corrispondenza**, **invia prodotti al consumatore senza richiesta;**
- b) il titolare di un **emittente televisiva** **consente la vendita senza accertare il possesso dei requisiti del titolare dell'attività oppure non indica durante la trasmissione il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, numero di iscrizione al registro imprese e numero della partita IVA;**
- c) il titolare di **vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore** **che si avvale di incaricati senza comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza** oppure non in possesso del prescritto requisito o **non rilascia il tesserino di riconoscimento** o lo stesso non viene esposto.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 146 (Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio)

Il comune dove si è verificata l'infrazione l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie

4. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività relativa a tutte le forme speciali di vendita è punita con una **sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.**

5. In caso di recidiva, le **sanzioni sono raddoppiate.**

A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 147 (Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie è il comune

In assenza del titolo abilitativo, l'assenza o la perdita dei requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di

sono puniti con **l'immediata cessazione dell'attività**, e l'applicazione della **sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 15.000,00 euro, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.**

In violazione delle condizioni stabilite dal comune e **in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale** si applica la **sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse**, nonché degli automezzi in uso,

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

Art. 147 (Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie è il comune

In **presenza della Carta di esercizio, ma in assenza della Attestazione annuale**, si applica la **sanzione da 600,00 a 3.000,00euro**. In caso di mancata regolarizzare entro 30 gg. l'attività è sospesa per due mesi.

5. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio è punita con **una sanzione pecuniaria da 500,00 ad 3.000,00 euro**

6. La mancanza del tesserino (art 69) o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 **si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 147 (Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

7. **In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate.** A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

8. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:

- a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 148 (Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso)

Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

L'apertura di attività commerciali all'ingrosso senza il prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, se rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

Per i **mercati all'ingrosso**, le violazioni del TU o del regolamento di mercato comportano:

a) diffida verbale o scritta;

b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;

inflitte dal direttore di mercato

c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;

d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.

irrogate dai competenti comuni

5. **La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale** tramite la struttura amministrativa competente, **in collaborazione con le autorità comunali.**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 149 (Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi.

I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al Capo V, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. il SUAP competente dispone la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, nonché la revoca dell'autorizzazione ed il contestuale ritiro, se rilasciata.

6. Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico sanitari, edilizi, di sicurezza o della sorvegliabilità il SUAP dispone la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Decorso detto termine, se permane la mancanza dei requisiti, il SUAP procederà a ordinare la chiusura dell'esercizio.

7. **In caso di particolare gravità o di reiterata violazione** delle disposizioni sanzionate ai sensi del comma 3, può essere disposta la **sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni**

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. 149 (Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi.

9. I **titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione decadono quando:**

- a) l'intestatario salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della Scia;
- b) l'intestatario sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7;
- d) viene accertato che i locali hanno perso il requisito della sorvegliabilità oppure la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tale ipotesi il SUAP adotta un provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, al fine di consentire al titolare dell'esercizio di ripristinare i requisiti mancanti.
- e) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) il titolare dell'attività non osserva i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
- g) in caso di subingresso, non si avvia l'attività secondo le modalità stabilite dall'articolo 97.

10. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, oppure delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

Art. 150 (Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari)

1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo e sono competenti per l'irrogazione e introitazione
2. E' punito con **la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:**
 - a) il superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima;
 - b) lo svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale.
4. svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con **la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.**
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiate. **A partire dalla terza violazione, la sagra non può essere iscritta nel calendario regionale per 2 anni successivi**

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania Il Commercio su aree pubbliche

Art. 151 (Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa)

I comuni sono competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti

.

3. Chiunque esercita l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico è soggetto, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500,00 a euro 10.500,00.

.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. Art. 152 (Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti)

- 1. La vigilanza sull'applicazione delle norme** in merito agli impianti di distribuzione di carburanti
- 2. l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

sono esercitate dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia

controlli di natura fiscale, inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica sono affidati alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

- a) **installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo,**
- b) **installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi,**

, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Art. Art. 152 (Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti)

6. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

- a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 125 e 126;
- b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;
- c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
- d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;
- e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;
- f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al comune dove è installato l'impianto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 8 spettano alla Regione.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

Su richiesta della PCS, il Ministero delle Finanze si è espresso in merito alla costruituzionalità della Lr 7/2020 .

In particolare in merito alla **paventata introduzione di un sistema sanzionatorio che esula dai poteri legislativi regionali essendo materia esclusiva statale.**

In particolare assumerebbero rilevanza ai fini tributari gli **articoli 20, comma 3, 21, comma 3, 58 e 71, commi 7 e 8**, con i quali la regione interviene in materia di tributi comunali

la Regione, nel prevedere la facoltà dei comuni di concedere esenzioni o altre misure agevolative sui tributi locali, talvolta in maniera programmatica (art. 23), talvolta in maniera più circostanziata e puntuale (come nel comma 8 art. 71, ove viene fissata la misura della riduzione applicabile dai comuni), **interviene, con propria legge, in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale** e, per quanto concerne la disciplina di dettaglio, alla competenza regolamentare dei singoli comuni, destinatari del gettito di tali tributi.

I tributi locali, sono tributi erariali, in quanto istituiti e disciplinati dallo Stato che affida ai comuni la facoltà di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, fatti salvi gli elementi essenziali dell'imposizione (presupposto d'imposta, soggetto passivo e aliquota massima appunto riservati alla legislazione statale.

Webinar
Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
Il Commercio su aree pubbliche

L'Uff Legislativo della Regione ha risposto che il TU raccorda norme regionali preesistenti, in particolare rispetto alla materia tributaria e sanzionatoria. Infatti gli articoli evidenziati si rifanno ai precedenti articoli abrogati:

Lr 7/2020	Lr 1/2014
Art. 20, comma 3	art. 11, comma 5
Art. 21, comma 3	art. 12, comma 3
> Art. 58	art. 36
Art. 71 ,comma 7	art. 49, comma 7

Le norme regionali infatti non vedono la luce nel 2020, ma concorrono all'ordinamento regionale sin dal 2004, introdotte nell'identico tenore letterale che oggi si osserva dalla legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1, poi confluite nel testo ricognitivo del Testo unico del Commercio.

Le previsioni della legge n. 1 del 2014 costituiscono un insieme normativo del tutto sovrapponibile alle norme del Testo unico Commercio osservate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze